



Regione Autonoma della Sardegna

Allegato 1

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS N° 209/03

Il presente documento è stato elaborato congiuntamente alle altre Regioni Italiane per un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale del D.Lgs n° 209/03.

1. Soggetti Obbligati alla presentazione del progetto di adeguamento

Sono tenuti alla presentazione del progetto di adeguamento di cui all'articolo 15, comma 1, esclusivamente i soggetti titolari di centri di raccolta e di impianti di trattamento sottoposti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Si precisa che devono presentare il progetto di adeguamento anche i soggetti che hanno avuto un progetto approvato ai termini dell'art.27 del D. Lgs n° 22/97 e che non hanno ancora iniziato l'attività.

Termine per presentazione del progetto di adeguamento: **22 febbraio 2004.**

Il piano di adeguamento da presentare alla Regione e all'Amministrazione Provinciale competente per territorio entro 22 febbraio 2004 deve contenere i seguenti documenti:

- verifica da parte del soggetto autorizzato del rispetto criteri di cui al punto 1) dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 209/03.
- progetto di adeguamento strutturale con relativi elaborati grafici nel quale, in relazione alle caratteristiche di ciascun impianto esistente o autorizzato vengono integrate le stesse in relazione al dettato di cui ai punti 2,3,4 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 209/03; nell'ambito del progetto dovranno essere debitamente evidenziate le parti esistenti e le modifiche da realizzare;
- piano di gestione del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento nel quale siano previste le modalità di gestione indicate ai punti 5,6,7,8 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 209/03 e nel quale venga riportato in maniera puntuale la quantità massima stoccabile dei vari quantitativi dei rifiuti differenziati per i codici;
- piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata per il centro di raccolta o impianto di trattamento che comprenda analisi dei terreni e delle acque di falda sottese.

I soggetti che operano in regime di procedura semplificata (comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 D.Lgs. 22/1997) sono sottoposti al solo controllo ispettivo della Provincia di cui all'articolo 15, comma 4, da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs.



Regione Autonoma della Sardegna

Il controllo ispettivo di cui all'articolo 15, comma 4 (per la fase di adeguamento) e all'articolo 6, comma 5 (ispezione preventiva) è volto ad accertare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal D.Lgs. 209/2003.

Sono sottoposte al suddetto controllo ispettivo esclusivamente le attività di recupero dei rifiuti provenienti da veicoli fuori uso di cui al punto 5.1. del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Le prescrizioni conseguenti alle ispezioni per le attività di cui al punto 5.1. d. m. 05.02.1998 devono essere calibrate in relazione all'attività svolta.

Le attività di recupero con procedura semplificata diverse da quelle di cui al punto 5.1. non sono soggette al D.Lgs. 209/2003 in quanto rientrano nelle specifiche filiere del materiale lavorato, diverse da quelle dei veicoli fuori uso (plastica, vetro ecc...).

2. Tempi di Adeguamento

L'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 209/2003 prevede che i lavori di adeguamento previsti dal rispettivo progetto devono essere conclusi entro 18 mesi dall'approvazione del progetto medesimo.

Poiché, dalla lettura della norma non appare chiaro se la data prevista per l'adeguamento si riferisce a tutte le prescrizioni contenute nel decreto ovvero ai soli adeguamenti strutturali, si ritiene di adottare i seguenti riferimenti temporali massimi:

- Tempi adeguamento per interventi strutturali: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto. Ultima data utile gennaio 2006;
- Tempi di adeguamento per acquisizione di attrezzature necessarie ad adottare le prescrizioni di gestione: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento. Ultima data utile gennaio 2006;
- Tempi di adeguamento per i soggetti che operano con procedura semplificata che ricevono prescrizioni dalla Provincia in sede di controllo ispettivo: gennaio 2006.

Si precisa che la data del gennaio 2006 prevista come termine massimo per l'adeguamento coincide con il primo termine fissato dall'articolo 7, comma 2, a partire dal quale è richiesto il raggiungimento degli obiettivi di reimpiego e recupero.

3. Modalità di Approvazione del Progetto di Adeguamento

Il progetto di adeguamento viene formalmente approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 209/2003.

La realizzazione delle opere e l'acquisizione di attrezzature previste nei progetti finalizzate all'adeguamento normativo costituiscono modifica non sostanziale. Qualora le modifiche proposte comportino un aumento della potenzialità di trattamento si dovrà far ricorso alle procedure di cui all'art.27 del D.Lgs n° 22/97.

Il procedimento relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale è richiesto esclusivamente per i nuovi impianti, secondo la specifica normativa Regionale.



Regione Autonoma della Sardegna

4. Mutamento Potenzialità Impianto

Sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 gli impianti - centri di raccolta e/o trattamento dei veicoli a motore fuori uso- già in esercizio che attraverso il progetto di adeguamento intendono modificare anche la potenzialità dell'impianto e/o modificare la tipologia di attività svolta.

5. Impermeabilizzazione

Il centro di raccolta è organizzato, in relazione alle attività di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

- a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
- c) settore di deposito delle parti di ricambio;
- d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
- e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
- g) settore di deposito dei veicoli trattati.

I settori devono avere un'area adeguata e devono avere superfici impermeabili. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso, prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli a condizione che i veicoli siano tenuti separati ed entrambi i settori presentino idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza. L'impermeabilizzazione dovrà essere realizzata con una guaina di HDPE da 2 mm. ad alta densità protettiva affogata in una soletta di cls additivato.

Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.

Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza non può essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.

6. Raccolta Oli nell'ambito delle Operazioni di Messa in Sicurezza del Veicolo Fuori Uso

Tali operazioni sono previste dall'allegato 1, punto 5 al D.Lgs. 209/2003. Per quanto riguarda l'operazione prevista dalla lettera e) ossia la rimozione, raccolta e deposito delle varie tipologie di oli in contenitori separati si ritiene che tale stoccaggio debba avvenire secondo le direttive stabilite dal Consorzio obbligatorio oli usati.

7. Operazioni di Trattamento per la Promozione del Riciclaggio



Regione Autonoma della Sardegna

Tali attività sono necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 209/2003 ed è evidente che le medesime vadano effettuate prima della pressatura del veicolo. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio sono da effettuare quanto prima oltre che per il raggiungimento degli obiettivi di recupero anche per contribuire alla soluzione della problematica del "fluff": bisogna infatti diminuirne la produzione e migliorarne la qualità affinché sia possibile trovare una collocazione di questa tipologia di rifiuto.

8. Piani di Ripristino ambientale dell'Area

Il piano di ripristino ambientale dell'area, da attuare alla chiusura dell'impianto, deve essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa.

Il piano di ripristino ambientale ha una valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area, previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal d. m. 471/1999.

9. Veicoli a motore che non rientrano nelle categorie previste dalla direttiva 70/156/ce

I veicoli che non rientrano nelle categorie M1 e N1 dell'allegato A alla direttiva 70/156/CE sono soggetti alle procedure previste dall'articolo 46 D.Lgs. 22/1997.

10. Parti di Ricambio Attinenti la Sicurezza del Veicolo

L'obbligo, previsto all'articolo 15, commi 7 e 8, D.Lgs. 209/2003, di conferire le parti di ricambio attinenti la sicurezza del veicolo solo alle imprese esercenti attività di auto-riparazione deve ritenersi valido esclusivamente sul territorio nazionale in quanto per il commercio transfrontaliero delle stesse parti di ricambio si applicano le norme vigenti in materia nei paesi di destinazione.

11. Garanzie Finanziarie

La Società/Ditta in indirizzo dovrà provvedere a presentare, entro il 22 febbraio 2004, la polizza fidejussoria per la capacità massima di deposito preliminare di rifiuti prevista nell'impianto, calcolata per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo gli importi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.24/11 del 29.07.2003, allegato B. L'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è di €. 150.000,00. Si precisa che nel provvedimento di proseguo all'esercizio e di approvazione del progetto di adeguamento verrà riportata la quantità massima stoccabile di rifiuti differenziata per rifiuti pericolosi e non pericolosi.